

12. Corte d' Appello di Venezia 17 maggio 2007, pres. ed est. Santoro, Gioppo (avv. Dalla Baratta) c. Bollani Srl (avv. Gusmita, Simoni, Lascioli), Industrie Italiane per l'Estetica in liquidazione e Sunrise Spa (avv. Gusmita e Lascioli).

➤ **Collegamento societario - Unicità del complesso datoriale - Configurabilità - Condizioni - Assenza di intento fraudolento - Irrelevanza.**

➤ *Le relazioni tra più società appartenenti allo stesso «gruppo» danno vita a un unico centro d'imputazione di rapporti giuridici allorché si accerti l'esistenza di plurimi indici di collegamento economico-funzionale, quali l'identità degli amministratori, della sede sociale, di parte dei soci, di marchio e di settore operativo e anche l'eventuale assenza di un intento fraudolento in capo alle singole società non esclude, in presenza di tali sintomatici elementi di collegamento, l'individuazione di un unico fonte datoriale.\**

6 (...) La sentenza di primo grado, per quel che interessa in questa sede in relazione a quanto oggetto d'appello, ha ritenuto sussistente un collegamento tra le tre società convenute (per l'identità degli amministratori e della sede sociale e di parte dei soci, nonché per operare nello stesso settore vale a dire quello delle apparecchiature per centri d'estetica e dei prodotti cosmetici ivi utilizzati), ma ha ritenuto lo stesso privo d'effetti per avere – come chiarito dal teste Roselli – le tre società sia caratteristiche diverse (produzione d'attrezzature la Bollani, distribuzione di prodotti cosmetici e le cd. metodologie di cosmesi la Sunrise, solo distribuzione di prodotti cosmetici e la messa in liquidazione) sia tecniche diverse di vendita (per un diverso utilizzo d'agenti) «a nulla rilevando l'identità del marchio Sunrise, preesistente alla creazione della società omonima, posto che il marchio serve appunto a identificare l'oggetto commercializzato e non necessariamente l'azienda che l'utilizza».

Ha ritenuto che dall'evidenziato collegamento non si possono trarre le conseguenze pretese dal ricorrente, perché la lettera circolare della neo costituita società Sunrise del 25/2/98 non può riguardare le due società che gli avevano rilasciato in pari data (1/4/94) mandato di agente.

63

\* La nota di Vera Serafini segue il testo della sentenza.

Ha ritenuto che da tale considerazione consegue che la cessazione del rapporto non può essere attribuito alle società, ma è da ascrivere all'alleggerimento assunto dal Gioppo che ha travisato il significato della comunicazione del 25/2/98 e che, dopo la stessa e comunicazione del recesso dal rapporto da parte della Ille (per il suo stato di liquidazione) ha ridotto gradualmente la sua attività nei mesi successivi fino a cessarla del tutto, diventando inadempiente.

Ha ritenuto che da tale valutazione sull'imputabilità della cessazione del rapporto, deriva che al ricorrente non spetta nessuna delle indennità da lui richieste (preavviso, clientela e scioglimento del rapporto di cui all'art. 1751 c.c.).

Ha concluso, infine, che «in via subordinata – qualora si volesse riconoscere una qualche valida motivazione a favore del comportamento del Gioppo è opinione dello scrivente che quanto da lui percepito in più rispetto alle provvigioni effettivamente spettantigli possa equitativamente remunerare le sue eventuali voci di credito». (...)

La questione principale (se non unica) oggetto di opposte argomentazioni delle parti attiene all'imputabilità della causa di cessazione del rapporto, in ordine alla quale le censure mosse all'appellata sentenza possono ritenersi condivisibili.

L'esame della questione di causa è strettamente legato a questione giuridica, sottostante all'analisi in fatto e avente a oggetto il tema del collegamento societario, brevemente da esaminarsi.

Il dibattito giurisprudenziale sulla rilevanza giuridica (a multi fini) del collegamento societario (o dei gruppi d'impresa) nella disciplina dei rapporti di lavoro (comune ad altri settori dell'ordinamento e, in particolare, al diritto commerciale, al diritto tributario, al diritto fallimentare), risale ormai nel tempo ed è stato molto vivace e ampio in passato, ma non può ritenersi definito, continuando a mancare un opportuno intervento legislativo nella materia (non essendo tale la norma di cui all'art. 31 del D. Lgs. 276/03, attuativo della L. 30/03 che, nonostante la denominazione della rubrica dell'articolo, si limita a disciplinare un aspetto limitato dei «gruppi d'impresa», relativo solo agli adempimenti burocratici di cui alla L. 12/79).

All'inizio, la giurisprudenza di legittimità ne proclamava, in genere, l'irilevanza – quale che fosse l'entità del collegamento tra due o più società – ritenendo insuperabile il dato legislativo in tal senso, poiché alcune previsioni legislative di segno contrario (art. 2429 bis c.c. in tema di bilancio consolidato del gruppo, L. 675/77 in tema di agevolazioni finanziarie in caso di riconversione industriale, L. 95/79 in tema di amministrazioni straordinarie, L. 213/86 in tema di editoria) erano ritenute normative da valere limitatamente al campo di applicazione per il quale sono previste ed espressione di eccezioni alla disciplina generale (tra le tante Cass. 2/2/88 n. 957, in *Dir. lav.* 1988, II, 333 e, prima ancora Cass. 28/1/81 n. 650, in *Ford. it.* 1981, I, 1994).

Successivamente a tale rigido orientamento (che non considerava gli aspetti economici e altri aspetti sottostanti alla questione da esaminarsi) è seguito orientamento diverso, in base al quale «la disciplina legislativa inerente all'attività di società fra loro collegate, desumibile dal codice civile e dalla legislazione speciale, non consente di attribuire all'attività di gruppo un valore giuridicamente unificante, sicché dall'unitàarietà economica del gruppo imprenditoriale non può trarsi alcuna conseguenza per

quanto attiene ai diritti e agli obblighi del rapporto di lavoro, salva la possibilità di ravvisare un'unica titolarità del rapporto lavorativo alla presenza di una prova specifica di una simulazione o di una preordinazione in frode alla legge degli atti costitutivi delle società, mediante interposizioni fittizie o fiduciarie ovvero di un'illecita interposizione di mandopopera, con conseguente separazione fra datore di lavoro nominale ed effettivo destinatario della prestazione lavorativa (cfr. espressamente Cass. 10/11/99 n. 12492, nonché in termini analoghi Cass. 6/10/99 n. 12897, Cass. 16/5/2000 n. 6361 e, meno recentemente, Cass. 12/3/96 n. 2008, Cass. 2/12/85 n. 6023, Cass. 27/8/87 n. 7053).

Oltre quest'orientamento e accavallandosi allo stesso, si è formato altro orientamento di legittimità (conforme a quanto ritenuto in alcune pronunce di merito e a volte contenuto nella stessa pronuncia, non potendosi sempre ravvisare un orientamento lineare e continuo nella sua evoluzione) che, prescindere dalla rilevanza delle ipotesi di frodolenta costituzione di un sodalizio e d'interposizione (lecita o illecita) di mandopopera, ha attribuito rilevanza a comportamenti sintomatici dell'unitarietà della gestione delle attività imprenditoriali, considerata tale da costituire un unico centro d'imputazione di rapporti giuridici.

In tal senso (oltre Cass. 2008/95, in *D&L* 1995, 988, maggiormente indicativa dell'orientamento che questa Corte ritiene di condividere) si è espressa anche Cass. 1/4/99 (in *Mass. Giust. cit.* 1999, 734) che attribuisce rilevanza all'unitarietà della struttura organizzativa e produttiva, all'integrazione tra le attività esercitate tra le varie imprese del gruppo e correlativo interesse comune, al coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune, alle prestazioni lavorative svolte in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori che fruiscono dell'attività del lavoratore.

In altre sentenze, inoltre (Cass. 6137/98, in *Mass. Giust. cit.* 1998, 1361, nonché Cass. 11275/2000, *rit.* 2000, 1850) si è esclusa la necessaria compresenza di tali sintomatiche circostanze di fatto, ritenendosi sufficiente e decisivo l'utilizzazione indiscriminata e indifferenziata di lavoratori a opera di una pluralità d'aziende, per superare lo schermo della personalità giuridica, come entità autonoma e inaccessibile alle influenze dell'ordinamento giuridico e arrivare a un'interpretazione dell'ordinamento interno ai principi comunitari, per i quali la nozione di impresa deve essere intesa nel senso che essa si riferisce a unità economica dal punto di vista dell'oggetto dell'accordo, anche se sotto il profilo giuridico questa unità economica è costituita da più persone fisiche o giuridiche (Corte giust. 12/7/84 n. 170, in *Ford. it.* 1986, IV, 13; Corte giust. 12/1/95 n. 102, *rit.* 1995, IV, 84, richiamate da Trib. Genova 19/4/01, in *Riv. giur. lav.* 2002, II, 295).

Tali ultimi condivisibili principi di diritto determinano che l'assenza di un collegamento societario nei termini previsti dalla legislazione codicistica e anche l'eventuale assenza di un intento fraudolento nella coesistenza delle tre imprese odierne appellate, non possono escludere – contrariamente a quanto ritenuto nell'appellata sentenza – che gli elementi di collegamento esistenti tra le tre società abbiano rilevanza ai fini della decisione di causa.

La fattispecie in esame è caratterizzata, infatti, da una presenza di molteplici indici tali da determinare la dedotta unitarietà.

Ci stessi sono stati già evidenziati nella sentenza appellata come dati di fatto pacifici tra le parti (come si verifica, ovviamente, anche in questa sede) e, in base alla giurisprudenza sopra richiamata, sono già di per sé significativi, essendo riferiti all'identità degli amministratori e della sede nonché di parte dei soci, oltre che alla circostanza che le tre società operano nello stesso settore, utilizzando lo stesso marchio (circonstanza quest'ultima ritenuta irrilevante il che non è condivisibile perché sintomatica di stretto collegamento).

Per escludere fondamento all'assunto del ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza di primo grado, non possono assumere valore decisivo le circostanze dichiarate dal teste Rosselli relative alle diverse «caratteristiche» e tecniche di vendita delle tre società, perché elementi irrilevanti secondo la condivisa giurisprudenza che non richiede (ovviamente) che le società «collegate» siano identiche.

L'unitarietà dell'impresa è desumibile dalla stessa circolare inviata dalla Sunrise Spa nel febbraio 1998 (doc. 5 ric.) che inizia comunicando che «l'azienda si espande a partire dal 1998 in diversi settori e ha adottato nuovi sistemi commerciali che non comprendono la figura dell'agente» e che continua comunicando riduzione dei prezzi e invito a rivolgersi per gli acquisti alla sede «essendo state eliminate le frequenti visite negli istituti da voi stesse definite perltiempo». (...)